

811.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 6 – Articolo 21 ed articoli aggiuntivi)	52
Missioni vevolevoli nella seduta del 15 novembre 2000	3	(Sezione 7 – Articolo 22, emendamenti e subemendamenti)	53
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 8 – Articolo 24, emendamenti e subemendamenti)	55
Atti di controllo e di indirizzo	3	(Sezione 9 – Articolo 30 ed articoli aggiuntivi)	59
<i>ERRATA CORRIGE</i>	3	(Sezione 10 – Articolo 31, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	61
Disegno di legge n. 7328-bis	4	(Sezione 11 – Articolo 46 ed emendamento) ..	73
(Sezione 1 – Articolo 27, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4	(Sezione 12 – Articolo 50 ed emendamenti) ..	74
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	15	(Sezione 13 – Articolo 52, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	77
(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	20	(Sezione 14 – Articolo 56, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	78
(Sezione 4 – Articolo 5, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	29	(Sezione 15 – Articolo 60 ed emendamenti) ..	83
(Sezione 5 – Articolo aggiuntivo dell'articolo 11)	51		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Ladu, Landolfi, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Tremaglia, Turco, Valpiana, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Cardinale, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Giovanardi, Gnaga, Ladu, Maccanico, Martinat, Micheli, Nesi, Nocera, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Schietroma, Tassone, Tremaglia, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di esonero per le imprese agricole di piccole dimensioni dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese » (7428);

SCALIA: « Disposizioni a favore dei professori incaricati stabilizzati » (7429);

SCALIA: « Disposizioni in materia di risparmio idrico » (7430).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 novembre 2000, pagina 60, seconda colonna, sopprimere dalla ventiduesima riga alla cinquantesima; pagina 61, prima colonna, dopo le parole: legge 17 settembre 1988, n. 408, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1988, n. 492; pagina 90, seconda colonna, sopprimere la ventisettesima e la ventottesima riga fino alla parola: ambientale; pagina 97, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire la parola: consumo, con: consorzio; pagina 98, prima colonna, settima riga, sostituire la parola: armi, con: anni; diciannovesima riga, sostituire le parole: Tabella 1, con: Tabella A.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 novembre 2000, pagina 98, seconda colonna, quarta riga, dopo il nome: Paissan, aggiungere: Turrone.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis – sezione 1)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 27.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 26, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001.

2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Disposizioni transitorie)

Sopprimerlo.

27. 12. (ex 25. 1). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.

Al comma 1, sostituire le parole: i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001 con le seguenti: i cui effetti cessano novanta giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 2. (ex 25. 9). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6.

27. 1. (ex 25. 8.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensiva di ogni onere gestionale.

2-ter. L'aggio dei ricevitori del lotto è ridotto dal 10 per cento al 9 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Per far fronte alle esigenze di finanziamento residuo indicate dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, a disciplinare le riscossioni di tutti i giochi dati in concessione o autorizzati dallo Stato, compresi i videogiochi, prelevando dai montepremi e dalle vincite l'1 per cento. Il gettito così realizzato è destinato a finanziare per oltre 330 miliardi l'impegno assunto con l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

27. 3. (ex 25. 3.) De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.

***27. 4.** (ex *25. 13.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.

***27. 5.** (ex *25. 11.) Mazzocchi, Alboni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 63, secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale.

***27. 6.** (ex *25. 4.) De Franciscis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque

titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 300.000;
2002: — 300.000;
2003: — 300.000.

27. 11. (ex 25. 14.) Albanese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 10. (ex 25. 10.) Mazzocchi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscos-

sione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

*** 27. 9.** (ex 25. 12.) Manzione, Apolloni, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

*** 27. 15.** (ex *25. 5.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell'articolo 25 della presente legge; fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

2. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscos-

sione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

3. Alla spesa di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità.

27. 01. (ex 25. 04.) Teresio Delfino, Cu-trufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — 1. I locali d'intrattenimento e di svago, i pubblici esercizi, le discoteche, le sale da ballo, i piano bar ed assimilati, comprese le multi-sale musicali, per aver diritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti prevista dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, devono far eseguire musica dal vivo per almeno un'ora, purché nel rispetto delle seguenti norme:

a) deve essere impiegato almeno un musicista ogni duecentocinquanta persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (C.P.V.);

b) nei locali superiori a mille persone di capienza ufficiale devono essere impiegati almeno quattro musicisti.

c) i musicisti devono essere ingaggiati nel rispetto della vigente legislazione di tutela dei lavoratori dello spettacolo.

27. 08. (ex 25. 05.) Altea, Sciacca, Gasperoni, Vignali. (seconda versione)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in

applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

27. 03. (ex 25. 09.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Scajola.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizio-

nale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica si-

curezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **27. 02.** (ex 25. 02.) Mazzocchi, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione

della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **27. 013.** (ex. 25. 06) Bono, Mazzocchi, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Disposizioni in materia di giochi)

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: « Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze con l'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3 comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica ».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: « La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma: « Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta — anche per via telefonica o telematica — di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

***27. 014.** (ex 25.08) Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (*Disposizioni in materia di giochi*). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

27. 04. (ex 25. 011.) Peretti.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (*Disposizioni in materia di giochi*). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la

raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

27. 05. (ex 25. 03.) Volontè, Teresio Del-
fino, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. — (Disposizioni in materia di giochi). — 1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una

misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista *ex ante* nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunto i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle Finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica.

4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero ».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri o degli altri enti riservati per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai

soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare ».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

27. 06. (ex 25. 012.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Sviluppo della rete del gioco del lotto) — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze adotta i provvedimenti necessari a consentire l'estensione della rete del gioco del lotto a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 1999.

27. 07. (ex 25. 07.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis. (Disposizioni in materia di scommesse) — 1. Al regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Ministero delle finanze, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare né consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite relativamente

alle corse dei cavalli che avvengono in Italia o che avvengono in altri Stati e da essi direttamente gestite »;

b) il primo periodo dell'articolo 2, comma 8 è sostituito dai seguenti: « Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al Ministero delle Finanze il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso ».

2. Al regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il CONI, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare né consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite in avvenimenti sportivi che avvengono in Italia o in altri Stati o gestite direttamente in altri Stati »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario » sono soppresse;

c) il primo periodo dell'articolo 2, comma 6, è sostituito dai seguenti: « Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società

di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso »;

d) l'articolo 33, comma 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

« Per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento ».

3. Alla convenzione-tipo approvata con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 7 aprile 1999 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 14 aprile 1999 n. 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4.1. è soppreso;

b) il primo periodo dell'articolo 4.5 è sostituito dai seguenti: « Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a persone fisiche, società di capitali, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al CONI il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso »;

c) dopo l'articolo 7.2. è aggiunto il seguente: « 7.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 »;

d) l'articolo 10 è soppreso;

e) dopo l'articolo 16.2., è aggiunto il seguente:

« 16. 3. Nel caso in cui il CONI non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate »;

4. Alla convenzione emanata dal Ministro delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3.2. è soppresso;

b) dopo l'articolo 5.1., è aggiunto il seguente:

« 5.2. Nel caso in cui il Ministero delle finanze non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del cinquanta per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate »;

c) dopo l'articolo 6.2., è aggiunto il seguente:

« 6.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo del 13 aprile 1999 n. 112 »;

d) l'articolo 8.2 è soppresso;

e) l'articolo 9 è soppresso.

27. 08. (ex 25. 010.) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

(A.C. 7328-bis – sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO II

**DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA**

CAPO I

**DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL
CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: « fino a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, »; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« a) fino a lire 20.000.000 18 per cento; »;

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

« b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento, per l'anno

2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; »;

3) nella lettera *c)*, relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: « 33,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento » a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera *d)*, relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: « 39,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

5) nella lettera *e)*, relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: « 45,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: « il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « il suddetto importo è aumentato:

1) di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

2) di lire 36.000 per l'anno 2001 e di lire 36.000 a decorrere dal 1° giugno 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000;

3) di lire 100.000 per l'anno 2001 e di lire 100.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa al secondo figlio e il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 »;

d) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

1) nel comma 1, le lettere da *a)* a *s)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 »;

2) nel comma 2, dopo le parole: « redditi di pensione » sono aggiunte le seguenti: « , redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 »;

3) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

« a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 930.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 »;

e) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « lire 640.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 960.000 »;

2) alla lettera b), le parole: « lire 320.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 480.000 »;

f) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: « nella misura del 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 75 per cento ».

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « alla eliminazione delle barriere architettoniche, » sono inserite le seguenti: « aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, » e dopo le parole: « sulle parti strutturali » sono aggiunte le seguenti: « , e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici »;

b) al comma 6, le parole: « nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio

2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001 ».

3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « nel periodo d'imposta 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ».

4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.

6. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 3 è abrogato.

7. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 2), ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), numeri 1) e 3), e f) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

8. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire le parole: lire 480.000, con le seguenti: lire 640.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

2. 191. *(ex 2. 173.)* Pistone.

Al comma 1, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:

01) all'alinea del comma 1, le parole: « degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3 », sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 11 e 6.

2. 51. *(ex 2. 61.)* Fongaro, Frosio Roncalli, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire la parola: 960.000 con la seguente: 1.300.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2, sostituire la parola: 480.000 con la seguente: 650.000.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclusivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista progressisti.

2. 140. *(ex 2. 16.)* Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: lire 960.000 con le seguenti: lire 1.200.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), numero 2), sostituire le parole: lire 480.000 con le seguenti: lire 600.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 52. *(ex 2. 127.)* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) al comma 1, dopo le parole: « degli articoli 2, comma, » inserire le seguenti: « 1 e ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 141. *(ex 2. 18.)* Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di im-

sta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

2. 54. (ex 2. 65.) Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

a) 400.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;

b) 250.0000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000 milioni. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

2. 53. (ex 2. 194.) Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: « stipulati » fino a: « 9 dicembre 1988, n. 431 » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

2. 55. (ex 2. 124.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000.

2. 108. (ex 2. 25.) Repetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 94. (ex 2. 181.) Scajola, Conte.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO II

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO EQUILIBRATO**

ART. 3.

(Riduzione della aliquota IRPEG).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: « pari al 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per

cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, »;

b) all'articolo 91, le parole: « con l'aliquota del 37 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 »;

c) all'articolo 105, comma 4, le parole: « nella misura del 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, »;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: « di un importo pari al 58,73 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, ».

2. Nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento ».

3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è ridotta al 47,22 per cento.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Riduzione dell'aliquota IRPEG).

Sopprimerlo.

* **3. 24.** (ex 3. 1.) Bonato, Giordano, De Cesari.

Sopprimerlo.

* **3. 1.** (ex 3. 9.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del gruppo I Democratici.

3. 22. (ex 3. 25.) Cambursano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

3. 2. (ex 3. 26.) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

3. 3. (ex 3. 3.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 36 per cento fino alla fine della lettera con le seguenti: 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 5. (ex 3. 16. e 3. 18) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. — (Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione). — 1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni è elevata al 60 per cento dal primo gennaio

2001. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

3. 26. (ex 49. 021.) Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 35 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 34 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 6. (ex 3. 12.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 33,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

3. 7. (ex 3. 8.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 con le seguenti: , del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 3. 8.** (ex *3. 15. e *3. 17.) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 con le seguenti: , del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

- 3. 9.** (ex 3. 27.) Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 con le seguenti: , del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

- 3. 10.** (ex 3. 6.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole 1° gennaio 2003 con le seguenti: 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 3. 11.** (ex 3. 13.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento degli obiettivi 1 e 2, del 25 cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

- 3. 15.** (ex 3. 4.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 3. 14.** (ex 3. 14.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

- 3. 18.** (ex 3. 28.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Marzano, Leone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CCD.

- 3. 19.** (ex 3. 23.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, DAlia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2000 *con le seguenti:* 1° gennaio 2001;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 800.000 *con le seguenti:* lire 500.000;

sopprimere il comma 10.

3. 16. (ex 3. 7.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso 4-bis:

alla lettera a), sostituire le parole: lire 350.000.000 *con le seguenti:* lire 140.000.000;

alla lettera b), sostituire le parole: lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000 *con le seguenti:* lire 140.000.000 ma non lire 140.100.000;

alla lettera c), sostituire le parole: lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000 *con le seguenti:* lire 140.100.000 ma non lire 140.200.000;

alla lettera d), sostituire le parole: lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000 *con le seguenti:* lire 140.200.000 ma non lire 140.300.000.

3. 13. (ex 3. 20. seconda versione) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 450.000;

2002: — 450.000;

2003: — 450.000.

3. 12. (ex 3. 21.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 30 cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2000 *con le seguenti:* 1° gennaio 2001;

sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

3. 17. (ex 3. 5.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e per le zone di intervento dell'obiettivo 1 con aliquota del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001, e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 240.000;

2003: — 180.000.

3. 23. (ex 3. 24.) Testa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 20. (ex 3. 19.) Mazzocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), dopo la parola: regioni sono inserite le seguenti parole: e le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

6. Al 20 comma, lettera *b*), dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sono soppresse le parole: « comprese le unità sanitarie locali. »

7. Al comma 3 dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « università ed enti di ricerca », sono aggiunte le seguenti: « unità sanitarie locali e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ».

8. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13

della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle ambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunte le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

9. Il gas metano impiegato nelle unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è assoggettato alla medesima imposizione ed aliquota prevista per gli usi industriali, come da Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Alla tabella A parte 3A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al punto 127-*duodecies*, dopo le parole: gli edifici di edilizia residenziale pubblica, sono inserite le seguenti: gli edifici di proprietà delle unità sanitarie locali, e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

3. 21. (ex 3. 22.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Per le imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1, l'aliquota IRPEG è del 27 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

3. 25. (ex 3. 11. seconda versione) Sales, Vozza, Di Fonzo.

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il combinato disposto dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta per la società per azioni Ferrovie dello Stato, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1988 al 12 agosto 1992, quando tale Società aveva la figura di Ente Ferrovie dello Stato, come soggetto equiparato, ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e dotate di personalità giuridica, di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. 31. Il Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni in materia di IRPEF). — 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « entro sei mesi dall'acquisto stesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero entro sei mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto »;

b) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

3. 01. (ex 3. 01.) Mazzocchi, Armani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti da persone giuridiche o a dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza. »

3. 02. (ex 3. 02.) Mazzocchi, Armani.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 3.03.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Le maggiori entrate tributarie e le maggiori entrate relative ai contributi sociali che si realizzeranno per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 70, sono destinate rispettivamente alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gravante sul reddito d'impresa ed alla riduzione dei contributi sociali gravanti sulle imprese.

0. 3. 03. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: che risulteranno con le seguenti: derivanti.

0. 3. 03. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: sono destinate aggiungere le seguenti: ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro finalizzato, con appositi provvedimenti.

Conseguentemente dopo le parole: reddito d'impresa *aggiungere le seguenti:* . La riduzione viene effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 del successivo articolo 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

0. 3. 03. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Testa, Conte.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le parole da: alla riduzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* rispettivamente alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gravante sul reddito di impresa ed alla riduzione dei contributi sociali gravanti sulle imprese.

0. 3. 03. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'imposta sul reddito *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* che è determinata con decorrenza 1° gennaio 2001 nella misura del 26 per cento e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravante sul reddito d'impresa, da ridurre nella medesima proporzione stabilita per l'IRPEG, per i soggetti d'imposta aventi sede nelle zone di intervento dell'Obiettivo 1.

2. L'aliquota IRPEG in tutto il territorio nazionale è altresì fissata:

con decorrenza 1° gennaio 2001 nella misura del 34 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2002 nella misura del 32 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 30 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2004 nella misura del 28 per cento;

con decorrenza 1° gennaio 2005 nella misura del 26 per cento.

3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa, anno per anno, le modalità ed i termini per rendere compatibili i benefici di cui al presente articolo, con le disposizioni previste per l'applicazione della DIT.

0. 3. 03. 17. Bono, Possa, Liotta, Alberto Giorgetti, Armani, Proietti, Acierno.

Al comma 1, sostituire le parole: e dell'imposta sul reddito *fino alla fine del comma con le seguenti:* che è determinata con decorrenza 1° gennaio 2001 nella misura del 26 per cento e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravante sul reddito d'impresa, da ridurre nella medesima proporzione stabilita per l'IRPEG, per i soggetti d'imposta aventi sede nella zone di intervento dell'Obiettivo 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

0. 3. 03. 4. Possa, Bono, Liotta, Alberto Giorgetti, Armani, Peretti, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole da: giuridiche e *fino alla fine del comma, con le seguenti:* fisiche (IRPEF) limitatamente ai contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente compreso entro i primi 3 scaglioni reddituali.

0. 3. 03. 2. De Cesaris, Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 3. 03. 5. Alberto Giorgetti, Bono, Possa, Liotta, Armani, Peretti, Selva, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: decreto del Ministro delle Finanze *con le seguenti:* decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

0. 3. 03. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle Finanze aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari.

0. 3. 03. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle Finanze aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 3. 03. 12. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire parole da: a seguito fino alla fine del comma con le seguenti: da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene stimato il maggior gettito realizzabile e viene disposta la riduzione di cui al comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

0. 3. 03. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Sopprimere il comma 3.

0. 3. 03. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Molgora.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazione del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 3. 03. 6. Selva, Bono, Possa, Alberto Giorgetti, Liotta, Armani, Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo, a

decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo «*de minimis*», come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

3-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente in tutte le voci, i seguenti importi:

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

0. 3. 03. 16. Manzione, Vito, Bono.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori en-

trate di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*) del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo « *de minimis* », come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

3-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente in tutte le voci, i seguenti importi:

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

0. 3. 03. 15. Manziona, Vito, Bono.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi

d'impresa). - 1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto della applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 70 della presente legge, sono destinate alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa.

2. L'accertamento delle maggiori entrate viene effettuato entro il 31 marzo 2002 sulla base dei contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001. Con decreto del Ministro delle Finanze viene stimato il maggior gettito realizzabile, a seguito dell'aumento delle basi imponibili, nel corso degli anni dal 2001 al 2005 e per effetto della progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.

3. In relazione alle stime del maggior gettito determinato ai sensi del comma 2, viene disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.

3. 03. (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis - sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Incentivi
per l'incremento dell'occupazione).*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della

Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, risulta inferiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 20 anni;

b) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico o privato, comunque assegnato, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 3 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui ai commi precedenti. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 5.

*(Incentivi per l'incremento
dell'occupazione).*

Sopprimerlo.

* 5. 1. (ex 5. 67. e 5. 66.) Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Marras.

Sopprimerlo.

* 5. 2. (ex 5. 132.) Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. È riconosciuto ai datori di lavoro un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornalieri in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 4. (ex 5. 68.) Mazzocchi, Bono, Pezzoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: assumono nuovi con le seguenti: incrementano il numero dei lavoratori.

5. 110. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'incremento deve intervenire rispetto alla base occupazionale costituita dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato occupati nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre 2000; in tal caso il credito di imposta è pari a 400.000 lire per ciascun mese.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 5. (ex 5. 69) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o a tempo determinato per non meno di sei mesi nelle attività turistiche, alberghiere e ricettive a carattere stagionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

5. 58. (ex 5. 17.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: ovvero a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi, per le imprese operanti nel settore turistico e alberghiero.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 7. (vedi 5. 51) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: o a tempo determinato.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

5. 6. (ex 5. 125) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura proporzionale alle

giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrino, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate all'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

5. 9. (ex 5. 124) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrino, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate all'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente e che il contratto di lavoro a tempo determinato sia confermato per le annualità successive.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle Finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999 - ART. 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

5. 91. (ex 5. 1.) Tattarini, Rava, Paolo Rubino, Sedioli, Caruano, Rossiello, Trabattono, Ferrari.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. 250. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono escluse aggiungere le seguenti: le imprese derivanti da cessione di ramo d'azienda previste dall'articolo 47, primo e secondo comma, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990.

5. 8. (ex 5. 133). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché le amministrazioni della Camera fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

5. 59. (ex 5. 37.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: lire 800.000 fino alla fine del periodo con le seguenti: lire 600.000 per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000, e limitatamente alle unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e nelle aree dell'obiettivo 1 individuate ai sensi del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, commisurato nella misura di lire 1.000.000 per ciascun lavoratore assunto per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 25 anni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 68 della presente legge, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2003 l'aliquota dei contributi sociali per assegni familiari a carico dei datori di lavoro è ridotta dello 0,2 per cento e di un ulteriore 0,2 per cento dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003.

5. 105. Testa, Monaco, Cambursano, Albanese, Orlando, Dalla Chiesa, Prestamburgo, Loddo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 400.000.

5. 10. (ex 5. 131). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 800.000 con la seguente: 1.000.000.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 6 e 8.

5. 60. (ex 5. 45.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: a tempo indeterminato.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.

5. 92. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e lire 500.000 per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 380.000;

2002: — 630.000;

2003: — 1.000.000.

Seguono ulteriori compensazioni del Gruppo AN.

5. 76. (ex 5. 12.) Alemanno, Proietti, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 1999 con le seguenti: 1° ottobre 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 11. (ex 5. 122.) Taborelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5. 134. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5.134, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire un milione con le seguenti: lire un milione e quattrocentomila.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lire 200.000 con le seguenti: lire 400.000.

0. 5. 134. 2. Vito, Conte, Vincenzo Bianchi, Biondi, Zaccheo.

All'emendamento 5.134, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire un milione con le seguenti: lire un milione e duecentomila.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 5. 134. 4. Bono.

All'emendamento 5.134, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

0. 5. 134. 5. Di Fonzo, Gerardini, Ventura, Chiamparino, Campatelli, Brunale, Bielli, Vignali, Aloisio, Crucianelli, Altea, Nappi, Attili, Faggiano, Capitelli, Soriero, Guerzoni, Giardiello, Rossiello, Duca, Dedoni, Petrella, Occhionero, Oliverio, Olivo, Gaetano Veneto, Scrivani, Corvino, Schmid, Abaterusso, Rava.

All'emendamento 5.134, sopprimere la parte consequenziale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 5. 134. 1. Possa, Conte, Vito.

All'emendamento 5.134, nella parte consequenziale, sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 18 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU

0. 5. 134. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il credito di imposta è commisurato a lire un milione per ciascun lavoratore e per ciascun mese nelle aree o nei territori di cui al comma 10. L'efficacia dell'ulteriore beneficio di lire duecentomila è subordinata all'esito degli adempimenti previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e sul mercato.

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 25 anni.

5. 134. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 87. Possa, Conte.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e a tempo determinato

5. 100. Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo.

5. 111. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: risulta inferiore aggiungere le seguenti: o pari.

5. 112. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tempo pieno.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

5. 99. (ex 5. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: a tempo parziale con le seguenti: a part-time.

5. 61. (ex 5. 38.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: il credito di imposta fino alla fine del periodo con le seguenti: non spetta alcun credito di imposta.

5. 101. Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

5. 63. (ex 5. 23.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

5. 64. (ex 5. 24.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: È previsto un credito di imposta di lire 400.000 nel caso dei soggetti di cui al comma 5, lettera b-bis), per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 12 mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

5. 98. (vedi 5. 35.) Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

5. 65. (ex 5. 25.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

5. 66. (ex 5. 26.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è incrementato di lire 400.000 per i datori di lavoro che, nel periodo indicato nel comma 1, hanno messo a disposizione uno o più alloggi ai lavoratori assunti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5 e 6.

5. 67. (ex 5. 39.) Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 68. (ex 5. 13.) Alberto Giorgetti, Molgora.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **5. 12.** (ex 5. 73. e ex 5. 74.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 14. (ex 5. 72.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: o può essere chiesto a rimborso.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 15. (ex 5. 75.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 16 (ex 5. 76.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 25 anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.

1. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni familiari è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,2 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

5. 150. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 18 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.

5. 93. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 20 anni con le seguenti: 18 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU

5. 104. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 17. (ex 5. 77. e ex 5. 78.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

5. 69. (ex 5. 36). Frosio Roncalli.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: da almeno 24 mesi con le seguenti: da almeno 3 mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

5. 70. (ex 5. 18). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli, Molgora.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: da almeno 24 mesi con le seguenti: da almeno 12 mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 19. (ex 5. 123). Taborelli.

Al comma 5, lettera c), premettere le parole: fatti salvi i diversi trattamenti consentiti nei contratti d'area o di riallineamento,

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 24. (ex 5. 82). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

5. 22. (ex 5. 81. e ex 5. 83) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Messa, Ozza, Pao-lone, Proietti.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento.

*** 5. 78.** (ex 5. 28). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli, Molgora.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento.

*** 5. 79.** (ex 5. 32). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) non vi siano pronunciamenti della magistratura contro il datore di lavoro per antisindacalità ai sensi dell'articolo 28 legge n. 300 del 1970.

5. 25. (ex 5. 130). Malavenda.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) usufruiscono di uno o più alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro, il credito d'imposta, incrementato di lire 400.000, sarà calcolato per un massimo di 4 lavoratori per ogni alloggio, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5 e 6.

5. 80. (ex 5. 40). Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro stagionale e a tempo determinato le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni si applicano per l'intero anno. Nel caso di più

rapporti di lavoro stagionale o a tempo determinato nel corso dell'anno, ciascun datore di lavoro applica le detrazioni stesse rapportate ai periodi di lavoro di competenza, fermo restando per il lavoratore il diritto a conguagliare le eventuali differenze di sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.

5. 102. (ex 5. 11). Bonato, Giordano, De Cesaris, Malentacchi.

Al comma 6, sopprimere le parole: pubblico o privato.

5. 94. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 6, sopprimere le parole: , comunque assegnato,

5. 95. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: violazioni non formali fino a: ovvero.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 26. (ex 5. 85). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e per le quali sono state irrogate con le seguenti: punibili con.

5. 89. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: state irrogate con le seguenti: previste.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista.

5. 103. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 27. (ex 5. 84). Mazzocchi, Armani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 28. (ex 5. 120) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

5. 81 (ex 5. 47) Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Cutrufo.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: nonché provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per antisindacalità ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

5. 29. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 5. 129) Malavenda.

(Approvato)

Al comma 8, dopo la parola: articolo aggiungere la seguente: non.

5. 30. (ex 5. 128). Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I benefici fiscali e previdenziali per la pesca mediterranea, di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 30 dicembre

1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi a tutte le imprese esercenti la pesca costiera ravvicinata, la pesca costiera locale, nonché la pesca in acque lagunari e salmastre.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle Finanze — Decreto legislativo n. 300 del 1999 — articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

5. 88. (ex 5. 2 seconda versione). Tattarini, Rava, Ferrari.

Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e presenta una relazione al Parlamento.

5. 97. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Sopprimere il comma 10.

5. 83. (ex 5. 22). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: nei territori individuati nel citato articolo 4 e.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 35. (ex 5. 88).Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 10, dopo le parole: 21 giugno 1999, aggiungere le seguenti: nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

5. 251. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 800.000. Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 5 e 6

5. 31. (ex 5. 50). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 800.000.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 36. (ex 5. 86). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: nuovo dipendente aggiungere le seguenti: con riferimento al periodo indicato 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.

5. 32. (ex 5. 49). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 33. (ex 5. 127). Malavenda.

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere le parole: purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 37. (ex 5. 87). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 18 milioni.

5. 34. (ex 5. 126). Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

- 5. 90.** Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale di lavoro cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice ».

- 5. 38.** (ex 5. 96). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. 1. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c-ter) nei casi di aumento delle attività connesse a richieste di mercato;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. L'impresa fornitrice trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei contratti di fornitura stipulati nel mese precedente specificando il numero e il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, le loro mansioni, le date di inizio e di conclusione dei contratti, nonché il nominativo del-

l'azienda utilizzatrice. In relazione a specifiche attività di vigilanza e controllo in corso di svolgimento presso aziende utilizzatrici la direzione provinciale del lavoro competente per territorio può chiedere alla società fornitrice copia del contratto di fornitura;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei lavoratori temporanei non può comunque superare il 10 per cento del numero dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti è in ogni caso consentita l'utilizzazione sino a cinque unità »;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori.

- 5. 45.** (ex 5. 89). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 sono aggiunte le seguenti lettere:

« d) nel caso di punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

e) quando sia necessario per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali ».

- 5. 55.** (ex 5. 98). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

« 9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività ».

5. 49. (ex 5. 97). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, va aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nel contratto di fornitura, l'impresa utilizzatrice rifiuti la prestazione del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l'impresa fornitrice, ferma rimanendo la sua responsabilità nei confronti del prestatore di lavoro, per il pagamento della retribuzione prevista per l'intero periodo di assegnazione concordato e ferma rimanendo la scadenza del termine della predetta assegnazione, può inviare il predetto prestatore di lavoro presso altra azienda utilizzatrice per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni analoghe ovvero utilizzarlo direttamente presso l'agenzia ».

5. 41. (ex 5. 93). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. In caso di fornitura di lavoro temporaneo ad aziende utilizzatrici italiane operanti in Paesi extracomunitari, l'autorizzazione già ottenuta dalle suddette

aziende è valida anche per le società fornitrici a condizione che l'utilizzo in Paesi extracomunitari sia menzionato nel contratto di fornitura ».

5. 50. (ex 5. 104). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. 1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 2. Ferme restando le retribuzioni tabellari di base previste dalle contrattazioni collettive dei settori delle imprese utilizzatrici, il rapporto di lavoro temporaneo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Nelle more della stipulazione del contratto della categoria delle imprese fornitrici, si applicano interamente i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori delle imprese utilizzatrici ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

3. Il contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può prevedere, al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564.

5. 51. (ex 5. 103). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'articolo

64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — (*Fondo per la formazione*).

– 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese fornitrici, le predette imprese sono tenute a destinare una somma pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo appositamente istituito nel bilancio delle imprese di cui al medesimo comma, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 ».

5. 52. (*ex* 5. 102). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2, il primo periodo è abrogato;

b) nel comma 3, dopo le parole « fino al decimo giorno successivo » sono inserite le parole: « e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo ».

5. 42. (*ex* 5. 92). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 10, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel secondo periodo, dopo le parole: « si trasforma in contratto » sono aggiunte le seguenti: « di lavoro temporaneo ».

5. 43. (*ex* 5. 91). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo. Se la prestazione continua oltre il trentesimo giorno, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice a decorrere dalla scadenza del termine stesso ».

5. 53. (*ex* 5. 101). Armani, Bono, Alberto Giorgetti, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. 1. All'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico che intendano stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo devono procedere a gare di appalto aperte a tutte le società di fornitura di lavoro temporaneo debitamente autorizzate. I relativi bandi dovranno essere resi pubblici nei modi e termini di legge;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere rilasciate a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato.

5. 54. (*ex* 5. 100). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono inseriti i seguenti: 3-*bis*. I crediti derivanti dall'obbligo di cui alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 1 sono ricompresi fra quelli di cui al numero 1) dell'articolo 2778 del codice civile.

5. 44. (ex 5. 90). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: « derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « , da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

5. 40. (ex 5. 94). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 66, legge n. 144 del 1999, sono prorogate fino al 31 marzo 2001. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

5. 39. (ex 5. 121). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende colpite dall'influenza aviaria ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa

integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

10-*ter*. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 dicembre 2000.

10-*quater*. L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 3000 unità dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

10-*quinquies*. Ai lavoratori che nel biennio precedente al 15 dicembre 1999 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari. Le indennità previste dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 46. (ex 5. 65). Alberto Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I comuni delle aree dell'obiettivo 1 e dei territori in cui il tasso di disoccupazione è superiore del 25 per cento alla media nazionale possono concedere prestiti d'onore, consistenti in finanziamenti fino a 50 milioni per i disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare un'attività autonoma.

8-ter. Il prestito è restituibile in 5 anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore ai 18 mesi.

8-quater. È istituito un fondo di garanzia a cui i comuni possono accedere, pari a 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 a valere sulle disponibilità del capitolo 8590 UPB 7.2.1.8. Aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 208 del 1998.

8-quinquies. Il fondo per il prestito d'onore è gestito dalla società I.G.

8-sexies. Il regolamento attuativo è emanato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1988, ART. 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

5. 113. (ex 5. 61. seconda versione) Sales, Vozza, Di Fonzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo nazionale di lavoro della cate-

ria delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può convocare le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.

5. 56. (ex 5. 99). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati ex tossicodipendenti ed ex alcolisti, che hanno partecipato al recupero e reinserimento, per un periodo di almeno diciotto mesi, presso centri e comunità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai datori di lavoro artigiani, piccole e medie imprese, grandi aziende, enti no-profit, cooperative e studi professionali che assumono alle proprie dipendenze, con contratto a tempo determinato di ventiquattro mesi, fino ad un massimo del 5 per cento di soggetti riabilitati, è concesso uno sgravio del 50 per cento delle retribuzioni sul complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, il beneficio continua a trovare applicazione, nella misura del 25 per cento, per i successivi dodici mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

5. 57. (ex 5. 134). Michielon, Covre, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di

nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 40.000;

2002: — 30.000;

2003: — 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

5. 85. (*ex* 5. 15). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collarini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure di politica cooperativa).

1. In relazione all'apporto dato in questi anni dalle imprese cooperative, sia un termine di gettito tributario che di incremento dell'occupazione, ed al fine di sviluppare appieno le potenzialità di un'ulteriore crescita competitiva ed occupazionale delle stesse, sono introdotte le seguenti norme agevolative:

1) La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto-legge C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo alla devoluzione del patrimonio effettivo, al momento della soppressione stessa, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

2) L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito come segue: « Per le società cooperative e loro consorzi

sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali ».

3) Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997 n. 266 aggiungere: « La piccola società cooperative esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile può essere composta anche da società semplici ».

4) « La norma contenuta nell'articolo 21, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio avventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica ».

5) « La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ».

6) « Il credito d'imposta si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti ».

7) Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è così sostituito: « le previsioni di cui agli articoli 3, 10 e 15 sono adeguate, ogni tre anni, tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT ».

8) « Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA ».

9) Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: « La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23 ».

10) All'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2000 dopo le parole: « non aventi scopi mutualistici e » sono inserite le seguenti: « le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, entrambe ».

11) All'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 185/2000 aggiungere: « diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 ».

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18.

5. 01. (ex 5. 010. seconda versione) Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni

2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. 02. (ex 5. 011). Giacalone, Ferrari.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo).

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, del 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto del 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 120.000;

2002: — 120.000;

2003: — 120.000.

5. 03. (ex 5. 06). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo).

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, del 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto del 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 120.000;

2002: + 120.000;

2003: + 120.000.

5. 04. (ex 5. 07). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis.

(Incentivi fiscali per l'acquisto di materiale informatico).

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2001, è concesso un credito d'imposta a favore dei professionisti e lavoratori autonomi che acquistano materiale informatico software e hardware.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 50 per cento del costo del materiale, e, comunque, non superiore a 20 milioni di lire.

3. Il credito d'imposta è concesso nei limiti dello stanziamento di 100 miliardi annui per il triennio 2001-2003, fino ad esaurimento delle risorse.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

5. 05. (ex 5. 08). Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto

corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

5. 06. (ex 5. 09). Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dai seguenti:

« 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono estese anche:

a) ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedano all'assunzione di disabili;

b) ai datori di lavoro soggetti agli obblighi della presente legge, che procedano all'assunzione di disabili oltre la quota prescritta.

3. Ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato invalidi con invalidità superiore al 76 per cento in numero superiore al 50 per cento del totale dei dipendenti, sono riconosciuti, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la fiscalizzazione totale di cui al comma 1, lettera a), e l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento ».

5. 07. (ex 5. 03). Angelici.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

5. 08. (ex 5. 04). Giordano, Bonato, De Cesaris, Cangemi, Rossi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Detrazione di imposta per attività formative per titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che percepiscono in via prevalente redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è attribuita una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 19 per cento dell'importo delle spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale, adeguatamente certificati, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1.600.000.

2. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento dell'evasione fiscale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per il 2002 e 70 miliardi per il 2003, si provvede per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

5. 09. (ex 5. 01). Pennacchi, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci, Loddo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Nel settore dell'edilizia, i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa fra le organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati e degli addetti al settore agricolo ».

5. 010. (ex 5. 012). Domenico Izzo, Trabattoni.

(A.C. 7328-bis – sezione 5)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. (Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani). – 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali quali, ad esempio, l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, etc., per importi non superiori a

cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto ministeriale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Non si considerano prestazioni di servizio ai fini fiscali i lavori di cui al comma 1 e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura di assicurazione infortunistica per le persone e le attività di cui ai commi 1-bis ed 1-ter.

1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà. ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 4.000;

2002: – 4.000;

2003: – 4.000.

11. 01. (testo così modificato nel corso della seduta) (ex 9. 01.) Brugger, Ferrari, Caveri, Detomas, Zeller, Widmann, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Manzini.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 6)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IM-
POSTE INDIRETTE****ART. 21.**

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis* 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:

1) nella lettera g), dopo le parole: « 50 per cento; », sono aggiunte le seguenti: « la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di auto-transporto; »;

2) nella lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, le parole: « per gli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » e le parole: « negli anni 1998, 1999 e 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 »;

b) nel comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177.

21. 03 (ex 19. 02) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche).

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certifica-

zione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177 ».

(Approvato il primo periodo)

21. 05 (ex 19. 014) Conte, Contento, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

(A.C. 7328-bis – sezione 7)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento »;

b) nella nota II) le parole: « Gli atti di cui alla lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « Gli atti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 1-bis ».

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato si sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 100
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: finalizzati all'attuazione *fino a* comunque denominati *con le seguenti:* all'interno dei comparti urbanistici e finalizzati alla loro attuazione.

0. 22. 100. 2. Turrone, Paissan.

Sostituire le parole da: dei comparti subordinati *fino a;* particolareggiati *con le seguenti:* dei piani urbanistici comunali.

0. 22. 100. 3. Giancarlo Giorgetti.

Al capoverso 2-bis sostituire le parole: piani urbanistici particolareggiati *con le seguenti:* strumenti urbanistici attuativi.

0. 22. 100. 1. Guerra, De Biasio Calimani.

Sostituire le parole da loro soggetti all'imposta fino a in misure fisse con: sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali.

0. 22. 100. 4. Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di comparti urbanistici o nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro con aliquota del 3 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

22. 100. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi approvati, comunque denominati, del piano urbanistico comunale e finalizzati alla loro realizzazione, sono soggetti a tassazione limitatamente alle plusvalenze realizzate mediante i trasferimenti medesimi. Qualora, nel trasferimento non si realizzino plusvalenze, l'imposta di registro è applicata in misura fissa.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

22. 21. (ex 20. 9 - seconda versione) Zagatti, Bandoli, Vigni, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata della edificabilità sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

22. 22. (ex 20. 10 — seconda versione) De Biasio Calimani, Cappella, Siola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 17, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole « fino al 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti « fino al 1° gennaio 2001 ».

22. 14. (ex 20. 7). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro-loco* ».

5. All'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 1, 11, 2 e 6.

22. 18. (ex 20. 15). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Ruzzante.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 50
DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: , nonché agli enti religiosi riconosciuti con le seguenti: e riconosciuti.

0. 22. 50. 1. Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere l'ultimo periodo.

0. 22. 50. 2. Bono.

Aggiungere il seguente comma:

3. L'articolo 45 della legge n. 222 del 1985, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

22. 50. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 7, primo comma, della Tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, *le parole: « ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali » sono sostituite dalle seguenti: « ricevute, quietanze ed altri documenti recanti ad-*

debitamenti od accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici delle Poste italiane Spa.

22. 51. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis - sezione 8)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi).

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (Poteri sostitutivi dei comuni e delle regioni). — 1. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 i comuni possono sostituirsi, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi ed ai privati inadempienti utilizzando i contributi di cui al medesimo articolo 4. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni possono sostituirsi ai comuni inadempienti nominando un commissario *ad acta* ».

9. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISSEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Disposizioni relative a eventi calamitosi).

Al comma 1, sopprimere le parole da maggiorato fino alla fine del comma.

24. 3. (ex 22. 13) (Testo così modificato nel corso della seduta). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiaco.

Al comma 8, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con carattere di precedenza. Agli stessi interventi è attribuita per l'anno 2001 la somma aggiuntiva di lire 100 miliardi ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 100.000.

24. 25. Mariani.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24. 30 DEL GOVERNO

All'emendamento 24. 30, primo periodo, dopo le parole: Magistrato per il Po inserire le seguenti: sentita la Regione competente per territorio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

0. 24. 30. 2. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 30, sopprimere il secondo periodo.

0. 24. 30. 1. Bono.

(Approvato)

All'emendamento 24. 30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di protezione civile.

0. 24. 30. 3. Turrone, Scalia.

(Approvato)

All'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi sul territorio di competenza. Con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono disposte deroghe specifi-

che al vigente ordinamento volte ad accelerare la realizzazione degli interventi.

24. 30. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24. 31 DEL GOVERNO

All'emendamento 24. 31, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: strutturali e non strutturali e le parole: per la prevenzione dei rischi e.

0. 24. 31. 10. Turrone, Scalia.

(Approvato)

All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con le seguenti parole: alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

0. 24. 31. 5. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0. 24. 31. 6. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: il cui versamento fino alla fine del terzo periodo.

0. 24. 31. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tasone, Cutrufo, Grillo.

All'emendamento 24. 31, secondo periodo, sostituire le parole da: uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome con le seguenti: determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 31. 7. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle con le seguenti: dalle Regioni e dalle.

0. 24. 31. 8. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al.

0. 24. 31. 2. Teresio Delfino, Volontè, Tasone, Grillo, Cutrufo.

All'emendamento 24. 31, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: non inferiore, annualmente, al triplo con le seguenti: pari al terzo.

0. 24. 31. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tasone, Grillo, Cutrufo.

All'emendamento 24. 31, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma.

0. 24. 31. 9. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Molgora.

All'emendamento 24. 31, sostituire la parte consequenziale, con la seguente: all'articolo 80, tabella C, voce: *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 163 del 1985 e Legge n. 1213 del 1965, articolo 30, comma 7*, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 14*, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

0. 24. 31. 4. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 24, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per finanziare gli interventi strutturali e non strutturali delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito il « Fondo regionale di protezione civile ». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annui, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato

« Fondo regionale di Protezione Civile ». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia di protezione civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza Stato-Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, voce: *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): (cap. 8541):*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

24. 31. (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 24. 32 DEL GOVERNO

All'emendamento 24. 32, primo periodo, sopprimere le parole da: *sui fondi fino a: 2002.*

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere le parole: *sono stanziati 600 miliardi di lire da impegnare nel 2001 e 2002.*

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

0. 24. 32. 1. Bono.

All'emendamento 24. 32, primo periodo, sostituire le parole: *600 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.*

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: *per le stesse finalità sono assegnate alle regioni interessate dall'alluvione 200 miliardi annui per il 2001 e 2002.*

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

0. 24. 32. 2. Stradella, Radice, Leone, Vito.

All'emendamento 24. 32, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 24. 32. 3. Turrone, Scalia.

(Approvato)

All'emendamento 24. 32, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la regione territorialmente competente.

0. 24. 32. 4. Turrone, Scalia.

All'emendamento 24. 32, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con l'ente territoriale competente.

0. 24. 32. 5. Turrone, Scalia.

All'articolo 24, aggiungere il seguente comma:

9. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'ANAS è tenuta a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie alla messa in sicurezza dei versanti, la cui instabilità rappresenti un pericolo per la sede stradale.

24. 32. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 9)

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

*(Interventi in materia
di patrimonio storico-artistico).*

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto è disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie e dei beni librari.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 30.

*(Interventi in materia di patrimonio
storico-artistico).*

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire dieci miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive

locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

*** 30. 03.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già * 30. 18.) (ex * 28. 8.)
Molinari, Servodio, Casilli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire dieci miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

***30. 04.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già * 30. 19.) (ex * 28. 10.)
Bastianoni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

*** 30. 05.** (già * 30. 20.) (ex * 28. 17. e * 28. 35) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci, Iacobellis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine

d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire dieci miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Detta somma è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

* **30. 06.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (**già * 30. 21.**) (*ex * 28. 19. e ex * 28. 1*) Rossiello, Lecce, Abate-russo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 10)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 31.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari).

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Al comma 99-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche: nel primo periodo, le parole: « suscettibili di utilizzazione agricola » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti ad utilizzazione agricola »; nel secondo periodo, le parole: « destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

5. Per le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio

naturalistico, dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 31.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari).

All'articolo 31, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni, nei quali lo Stato ha una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

31. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Sono altresì esonerati dalla consegna di documenti re-

lativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto, i soggetti obbligati, in adempimento di provvedimenti normativi, alla cessione di immobili nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di interi settori economico-industriali. Agli atti, ai contratti ed ai provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 26 giugno 1990, n. 165.

31. 12. (ex 29. 43.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Sopprimere il comma 5.

31. 14. (ex 29. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 5, sostituire le parole da: nell'articolo 3, fino alla fine del comma con il seguente: nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 15. (ex 29. 50.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Molgora.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993, n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore

offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della Difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero della Difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 16. (ex 29. 28.) Ascierio, Gasparri, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 17. (ex 29. 67.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 6, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della Difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, del Ministero dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto pre-

visto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n.662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere, tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

31. 18. (ex 29. 65.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministero della Difesa

***31. 48.** (ex 29. 4.) Angelici.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: valutati non più utili dal Ministro della difesa.

***31. 19.** (ex 29. 35.) Manzione.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: valutati non più utili dal con la seguente parola: del.

31. 20. (ex 29. 64.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, dopo le parole: possono essere disposte aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

31. 21. (ex 29. 63.) Scalia.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: dei Ministeri della difesa fino a: per i beni e le attività culturali con le seguenti: del Ministero della difesa, delle altre amministrazioni pubbliche interessate, del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente a immobili di interesse storico artistico o paesaggistico,.

31. 25. (ex 29. 62.) Scalia.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: del tesoro del bilancio a: dell'ambiente con le seguenti: nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

31. 22. (ex 29. 37.) Manzione.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: nonché relativamente ai beni fino a: dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

31. 24. (ex 29. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire le parole: nonché relativamente ai beni con le seguenti: ad esclusione di quelli ubicati.

Conseguentemente, sopprimere le parole dell'ambiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 23. (ex 29. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 26. (ex 29. 29.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 6, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali.

31. 29. (ex 29. 51.) Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Molgora.

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni.

* **31. 27.** (ex 29. 61.) Scalia.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.

* **31. 28.** (ex 29. 17.) Basso, Ruffino.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai Comuni ed agli IACP comunque denominati nel cui territorio essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali. I Comuni o gli IACP comunque

denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione Speciale della Cassa Depositi e Prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni (431/98), canale contrattuale.

31. 51. (ex 29. 69.) De Biasio Calimani, Cappella.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti previdenziali interessati da processi di dismissione o alienazione di stabili di proprietà, sono tenuti, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ad inquadrare il personale addetto alla vigilanza e custodia del patrimonio immobiliare nei propri ruoli applicando loro il CCNL. Enti pubblici non economici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

31. 41. (ex 29. 59.) Cento, Scalia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito fino alla data di ultimazione dei processi medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

31. 50 Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL
GOVERNO 31.49

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole da: l'attuazione dei piani *fino a:* immobiliari e.

0. 31. 49. 1. (ex 0.29.15.2) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole da: la realizzazione dei nuovi *fino a:* n. 104.

0. 31. 49. 2. (ex 0.29.15.1) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole da: privilegiando *fino alla fine del comma.*

0. 31. 49. 3. (ex 0.29.15.3) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole: o di bonario componimento.

0. 31. 49. 4. (ex 0.29.15.4) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sostituire le parole da: l'immediato conseguimento *fino a:* nonché alle *con la seguente:* la.

0. 31. 49. 5. (ex 0.29.15.5) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49 comma 6-bis, sopprimere le parole: in relazione al rischio implicito del giudizio.

0. 31. 49. 6. (ex 0.29.15.6) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49, comma 6-bis, sopprimere le parole: allo stato ed al presumibile costo di esso.

0. 31. 49. 7. (ex 0.29.15.7) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49l comma 6-ter, sopprimere le parole: eccezione o pretesa.

0. 31. 49. 11. (ex 0.29.15.9) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49l comma 6-ter, sopprimere le parole: in unica soluzione e.

0. 31. 49. 12. (ex 0.29.15.10) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 49l comma 6-ter, sopprimere le parole: oltre alle eventuali spese legali.

***0. 31. 49. 20.** (ex 0.29.15.8) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti

previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi, l'ottanta per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

31. 49. (ex 29. 15.) Governo.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Per la realizzazione delle dismissioni tramite conferenze di servizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare agli enti locali le risorse necessarie per rilevare i beni, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti.

31. 31. (ex 29. 41.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione direttamente o indirettamente dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

31. 32. (ex 29. 39.) Manzione.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Il Ministero della difesa è obbligato a realizzare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi, un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare.

31. 33. (ex 29. 42.) Manzione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 34. (ex 29. 31.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104 le parole: « ad uso residenziale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 35. (ex 29. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole « ad uso residenziale » sono soppresse.

31. 36. (ex 29. 55.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dimissibili ubicati nei rispettivi territoriali di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 37. (ex 29. 49.) Parolo, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Chincarini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero della Difesa provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti in grado di assicurarne la gestione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

31. 38. (ex 29. 36.) Manzione.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per essere utilizzate direttamente dalla forza armata che ha ceduto il bene.

31. 39. (ex 29. 38.) Manzione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 31. 56
DEL GOVERNO.

All'emendamento 31. 56, capoverso, dopo le parole: dei conduttori *aggiungere le seguenti:* che abbiano in godimento l'immobile da almeno dieci anni.

0. 31. 56. 3. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 56, capoverso, dopo le parole: dei conduttori *aggiungere le seguenti:* che abbiano in godimento l'immobile da almeno cinque anni.

0. 31. 56. 4. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'emendamento 31. 56, capoverso, sopprimere le parole da: nonché in favore *fino a:* di alienazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 31. 56. 2. De Cesaris, Giordano, Bonato.

All'emendamento 31. 56, capoverso, sostituire le parole da: nonché in favore *fino a:* richiesti dall' *con le seguenti:* che abbiano soddisfatto tutti i crediti dovuti — compresi i diritti di mora e gli interessi legali — all'.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 31. 56. 1. De Cesaris, Giordano, Bonato.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: « che ne cura l'attuazione » sono aggiunte le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni im-

mobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno con priorità la vendita frazionata ».

31. 56. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole « che ne cura l'attuazione » aggiungere le seguenti: « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente. »

* **31. 40.** (*ex 29. 23.*) Bastianoni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, *dopo le parole* « che ne cura l'attuazione » *aggiungere le seguenti:* « , fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari, degli utenti, dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel

godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente. »

* **31. 55.** (ex 29. 14.) Sbarbati, Duca, Gasperoni, Mazzocchin, Marongiu, Testa, Polenta, Abbondanzieri, Lenti, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Merloni, Cesetti, Giacco.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, con le medesime procedure previste dal comma 1-bis dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

31. 42. (ex 29. 60.) Baccini, Liotta, Folini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978. Le risorse

derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della Difesa ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è destinata, nella misura dell'85 per cento alla manutenzione degli alloggi di servizio e nella misura del 15 per cento al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994.

31. 45. (ex 29. 7.) Ruffino, Ascierio.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole: « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi per uso abitativo compresi nei piani di vendita degli ATER (IACP) e approvati dalle regioni ».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.300;

2003: — 10.000.

31. 43. (ex 29. 58.) Susini, Biricotti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole « quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli compresi nei piani di vendita degli enti gestori (ATER) e approvati dalle Regioni ».

31. 47. (ex 29. 68.) Susini, Vigni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: « 11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, »alloggi individuali«, concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 44. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 29. 32.) Ascierio, Gasparri.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le Poste Italiane s.p.a. e le Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni negli atti di trasferimento o conferimento ed in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali di loro proprietà sono esonerate dalla consegna dei documenti relativi ai titoli di proprietà o di altro diritto reale e dall'obbligo di produrre qualsiasi documento inerente la titolarità dei diritti stessi, nonché la regolarità urbanistico-edilizia ai sensi degli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella legge succitata, con il rilascio di una dichiarazione attestante,

per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

31. 46. (ex 29. 8.) Becchetti.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.

31. 06. (Nuova formulazione) Strambi, Gasperoni, Pistone, Gardiol.

(Approvato)

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

31. 01. (ex 29. 0. 6.) Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. La lettera *c)* del comma 109 dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogata.

2. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » con le parole: « le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 02. (ex 29. 0. 8.) Manzione, La Macchia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al primo alinea del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « le società a prevalente partecipazione pubblica » sono soppresse.

2. All'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente comma:

« 109-bis. Le disposizioni di cui al comma 109, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, si applicano anche alle società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie ».

31. 03. (ex 29. 0. 7.) Manzione.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla

base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge diriforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 1.

31. 07. (ex 29. 09) Pistone, Lucidi, Galdelli.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici).

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti « residui », si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato

dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti « residui » considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti « residui » i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi « residui » acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

31. 04. (ex 29. 012.) Scarpa Bonazza Buora, Pezzoli.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

« ART. 30-bis. — *Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia.*

I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.

La presente disposizione non comporta alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia ».

31. 05. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Menia.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 11)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

(Imposta comunale sugli immobili).

1. A partire dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a 3 milioni e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. A partire dallo stesso anno 2001 è versato a cura dei comuni all'entrata del bilancio dello Stato il 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali rispetto a quelli conseguiti sulla base degli imponibili quantificati con riferimento ai valori di bilancio rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli quantificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Sono fatte salve le diverse previsioni dei regolamenti comunali.

46. 9. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* (ex 44. 12) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

(A.C. 7328-bis — sezione 12)**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 50.**

*(Disposizioni relative al
sistema pensionistico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le predette maggiorazioni

sociali, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 1999, a titolo di « Mutualità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di « Mutualità pensioni » sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di « Mutualità pensioni » afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 6 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura ».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguente-

mente, dalla stessa data, viene meno la competenza predispositiva in materia di bilanci dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

10. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 9 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono aumentate di lire 200.000 mensili nel triennio 2001-2003, da corrispondersi con le seguenti decorrenze:

lire 80.000 dal 1° gennaio 2001;

lire 80.000 dal 1° gennaio 2002;

lire 40.000 dal 1° gennaio 2003.

4. In caso di trattamento pensionistico di importo mensile inferiore all'aumento, la pensione integrata al trattamento minimo viene elevata in modo da garantire un trattamento pensionistico complessivo pari al trattamento minimo più l'aumento mensile previsto a decorrere dal 1° gennaio 2001 a tutto il triennio 2001-2003. In caso di possesso di pensioni superiori al trattamento minimo ma inferiori ai limiti di cui sopra, l'aumento è attribuito fino alla concorrenza dei limiti stessi.

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata a carico della gestione che eroga la pensione diretta. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito ».

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 10. (ex 49. 25). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

4-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2000, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma *4-bis* con effetto dal 1° gennaio 2001.

4-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: « si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei

superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7 e 8.

50. 21. (ex 49. 29). Strambi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali, con esclusione dei versamenti volontari, liquidate con un importo inferiore al minimo, cristallizzate o integrate al minimo aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1 gennaio 2001, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo in misura di lire 200.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Alle pensioni indicate nel presente comma viene comunque garantito un aumento di lire 50.000 mensili superiore al trattamento minimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 30. (ex 49. 24). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

e) la maggiorazione attribuita agli ex combattenti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 31. (ex 49. 28). Strambi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I periodi di impiego nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 468 del 1997 sono utili ai fini dei benefici di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

50. 37. (ex 49. 101). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

(A.C. 7328-bis – sezione 13)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 52. 02 DEL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Il termine di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogato al 31 marzo 2001.

0. 52. 02. 1. Gardiol, Paissan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 4. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 355, si aggiunge il seguente periodo:

Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della Regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della Regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è considerato ente di appartenenza la Provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ».

0. 52. 02. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

All'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

*(Previdenza complementare
dei dipendenti pubblici).*

1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi, con le modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. In fase di prima attuazione la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo di trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta

quota di trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

Conseguentemente, ridurre di cento miliardi annui, per gli anni 2002 e 2003, l'accantonamento di Tabella A del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 2001, viene utilizzata per cento miliardi una quota delle maggiori entrate connesse all'abbassamento dei limiti di compensazione dei rimborsi di imposta di cui all'articolo 23.

52. 02. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 14)

**ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 56.

*(Norme attuative dell'accordo
Governo-regioni).*

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 sono soppresse le seguenti parole: « delle attività degli istituti di ricovero e cura, ». All'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono sopresse le seguenti parole: « di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ». L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è soppresso.

3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 33.800 miliardi.

4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con le seguenti procedure e modalità.

5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione di tali misure,

il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

*(Norme attuative dell'accordo
Governo-regioni)*

Sopprimerlo.

56. 1. (ex 52. 5) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 1.

* **56. 3.** (ex 52. 18) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1.

* **56. 4.** (ex 52. 31) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **56. 2.** (ex 52. 6) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

56. 5. (ex 52. 7) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

56. 6. (ex 52. 8) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

* **56. 40.** (ex 52. 35) Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

* **56. 50.** (ex 52. 21). Giannotti, Bolognesi.

Al comma 3, sostituire le parole: 33.800 miliardi con le seguenti: 35.000 miliardi.

56. 7. (ex 52. 19) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: 33.800 miliardi con le seguenti: 34.000 miliardi.

56. 8. (ex 52. 2) Cuccu, Baiamonte, Stagno D'Alcontres, Massidda.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale importo non comprende alcuna dislocazione economica finalizzata alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.

56. 9. (ex 52. 32) Malavenda.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In sede di riparto delle risorse aggiuntive per i programmi di edilizia sanitaria devono essere privilegiate le regioni che negli ultimi tre anni hanno contratto minori debiti nel settore sanitario.

56. 10. (ex 52. 1) Cuccu.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di

cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999.

* **56. 11.** (ex 52. 17 e 52. 46) Burani Procaccini, Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani, Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999.

* **56. 12.** (ex 52. 4) Sciacca, Lucà, Lucidi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È estesa l'ammissibilità ai benefici di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, agli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 502 del 1992 che hanno adeguato i propri ordinamenti a quelli dei presidi pubblici ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999.

* **56. 13.** (ex 52. 36) Repetto, Giacalone.

Sopprimere il comma 4.

** **56. 16.** (ex 52. 33) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

** **56. 17.** (ex 52. 38) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 4.

** **56. 15.** (ex * 52. 9) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole da: sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione *fino alla fine del comma.*

56. 18. (ex 52. 37) Migliori, Zacchera, Armani.

Al comma 4, dopo le parole: di gestione, *aggiungere le seguenti:* non dovute a cause oggettive e indipendenti.

56. 19. (ex 52. 10) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole da: attivando *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il 31 ottobre di ciascun anno esse deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo gli interventi per riequilibrare la gestione delle spese sanitarie, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

56. 20. (ex 52. 45) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 4, sopprimere le parole: nella misura massima.

56. 21. (ex 52. 11) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 22.** (ex 52. 12) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 23.** (ex 52. 30) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 24.** (ex 52. 39 e 52. 40) Migliori, Zacchera, Armani, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le Regioni procederanno ad accertare sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie i propri eventuali disavanzi e determineranno autonomamente le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi propri, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.

56. 26. (ex 52. 23) Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Al comma 5, sopprimere le parole da: ad individuare *fino alla fine del periodo.*

56. 27. (ex 52. 41) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

* **56. 28.** (ex 52. 13) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

* **56. 29.** (ex 52. 29) Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **56. 30.** (ex 52. 42) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 7.

** **56. 31.** (ex 52. 14) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 7.

** **56. 32.** (ex 52. 28 e 52. 34) Malavenda.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, attiva, entro e non oltre i successivi trenta giorni, forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 41. (ex 52.24). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi.

7-quater. La regione non può tuttavia modificare le aliquote dell'IRAP, ai fini della copertura di disavanzi riconducibili a livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi.

56. 33. (ex 52. 43 e 52. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 acquistano efficacia dal momento della definizione puntuale dei livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

7-ter. A seguito della definizione dei citati livelli, la variazione di aliquote dei tributi regionali, in relazione alla necessità di copertura dei disavanzi sanitari, è consentita solo per la parte dei disavanzi riconducibile alla fornitura, da parte della Regione, di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi.

56. 35. (ex 52. 20) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 8.

* **56. 36.** (ex 52. 27) Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

* **56. 37.** (ex 52. 15) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis. — (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario;

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

56. 01. (ex 52. 0. 3). Prestigiacomò.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis. — (Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia). — 1. Il con-

tributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

56. 02. (ex 52. 0. 1). Prestigiacomò.

(A.C. 7328-bis — sezione 15)

**ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 60.

(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere).

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie

locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 68, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo « NETLINK » è autorizzata per l'anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60

(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)

Sopprimere il comma 1.

60. 1. (ex 56. 6). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

60. 2. (ex 56. 5). Malavenda.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma 1 con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

60. 3. (ex 56. 22). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. Il sistema di monitoraggio realizza interconnessioni dei medici e degli altri operatori sanitari di cui al comma i con le aziende sanitarie e le regioni e delle regioni

con il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disponendo per la consultazione in linea ed ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:.

60. 4. (ex 56. 14). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Al comma 3, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

60. 5. (ex 56. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 63.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

60. 6. (ex 56. 8). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 3 sostituire le parole: nell'ambito di *con le seguenti:* con esclusione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

60. 7. (ex 56. 23). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: nell'ambito di: *con la seguente:* escluse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

60. 8. (ex 56. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti ed i decreti attuativi si attengono al criterio prioritario del rispetto della compatibilità del sistema con gli specifici sistemi informativi attivati dalle regioni e dalla province autonome.

60. 9. (ex 56. 15). Teresio Delfino, Grillo, Volontè, Tassone, Cutrufo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a completo carico del bilancio dello Stato.

60. 10. (ex 56. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

60. 11. (ex 56. 3). Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

60. 12. (ex 56. 2). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

60. 13. (ex 56. 1). Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

60. 14. (ex 56. 9). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque

anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

60. 15. (ex 56. 10). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 5, al comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 e successive modificazioni le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

60. 16. (ex 56. 18). Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accan-

tonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 3

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

Compensazione del Gruppo Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 7

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del

1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

Compensazione del Gruppo Comunista n. 8

Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

Compensazione del Gruppo Comunista n. 9

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 10

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 13

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 14

Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 15

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 16

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con-

cernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione

delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - De-

creto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza
del Consiglio dei ministri — cap. 2710):

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto
legislativo n. 300 del 1999 — Riforma del-
l'organizzazione del Governo a norma del-
l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate —
(2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654,
1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap.
7051):

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività
culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo
30, comma 7, della legge 1213 del 1965,
come sostituito dall'articolo 24 del decreto-
legge n. 26 del 1994, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:
Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 —
Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301,
4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo
unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212,
8213, 8214, 8215):

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica: Legge
n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme
di contabilità generale dello Stato in ma-
teria di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

nenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di
riserva - cap. 4355):

2001: — 250.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

*Alla copertura delle minori entrate e
delle maggiori spese si provvede mediante
l'elevazione della percentuale indicata al
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo
68.*

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella A, ridurre proporzionalmente gli im-
porti iscritti per ciascun Ministero, fino a
un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella A, ridurre proporzionalmente gli im-
porti iscritti per ciascun Ministero, fino ad
un tetto massimo del 10 per cento.*

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella B, ridurre proporzionalmente gli im-
porti iscritti per ciascun Ministero, fino ad
un tetto massimo del 10 per cento.*

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella C, le dotazioni da iscriverne nei singoli
stati di previsione del bilancio 2001 e trien-
nio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa*

permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 4**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 5**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero degli Affari Esteri:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Pubblica istruzione:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Interno:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 500.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero del Commercio con l'estero:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

voce: Ministero della Sanità:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

voce: Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero della Comunicazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: — 100.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215)», apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

voce: Ministero della difesa:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rap-

porto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio

dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le

predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione del gruppo I Democratici
n. 1**

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione del gruppo I Democratici
n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

**Compensazione del gruppo I Democratici
n. 3**

**COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per

ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

**COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.600.000;

2003: — 1.600.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 250.000;

2003: — 250.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: — 350.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2000: — 100.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

voce: Ministero della difesa:

2001: — 300.000;

2002: — 400.000;

2003: — 400.000.

voce: Ministero dell'interno:

2001: — 550.000;

2002: — 550.000;

2003: — 550.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

voce: Totale tabella A:

2001: — 1.500.000;

2002: — 2.900.000;

2003: — 3.850.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: — 100.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero delle comunicazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: — 70.000;

2002: — 70.000;

2003: — 20.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-VERDI

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite ca-

tastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7